



Roma, 23 giugno 2011

## NOTA OPERATIVA N. 25

Ai Direttori delle Sedi  
Provinciali e Territoriali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di  
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Agli Enti ed alle  
Amministrazioni iscritti  
all'Inpdap, per il tramite  
degli uffici provinciali

Al Dipartimento  
dell'amministrazione  
generale, del personale  
e dei servizi vari del  
Ministero dell'economia  
e delle finanze

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

**Oggetto:** trasferimento degli importi maturati a titolo di Tfs/Tfr dal personale degli enti interessati da soppressioni e fusioni ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disposto la soppressione di una serie di enti di diritto pubblico e la contestuale attribuzione di funzioni e risorse, ivi compreso il personale, ad altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale degli enti soppressi trasferito ad altre pubbliche amministrazioni trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104 (articolo 12 e seguenti), che disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

Pertanto, con riferimento alle prestazioni di fine servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente. In particolare, dalla data dell'avvenuto trasferimento:

- cessa l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'amministrazione o dell'ente di provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l'amministrazione o l'ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
- in caso di iscrizione all'Inpdap dell'ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all'Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall'ente (soppresso) di provenienza;
- l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all'interessato alla data del trasferimento.

Inoltre si ricorda che, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, l'ente o la gestione previdenziale competente (a seguito del trasferimento di funzione e risorse) provvede alla liquidazione della eventuale eccedenza (differenza positiva) tra l'importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata. Questa eventuale eccedenza si aggiunge alla prestazione di fine servizio dovuta dall'Inpdap.

Ai fini dell'individuazione delle attività che coinvolgono l'Inpdap e gli enti di destinazione assumono rilievo i trasferimenti di personale da enti non iscritti ad enti iscritti all'Istituto e viceversa.

Di seguito si descrivono le operazioni che l'Inpdap e le amministrazioni datrici di lavoro subentranti devono effettuare per la corretta gestione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

## **1. Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti non iscritti ad enti iscritti all'Inpdap**

Rientrano in questa fattispecie gli enti soppressi, di seguito elencati, ai quali sono subentrate amministrazioni iscritte all'Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto:

- L'Istituto di studi ed analisi economica (Isae) le cui funzioni e risorse sono assegnate in parte al Ministero dell'economia e delle finanze e in parte all'Istat;
- L'Ente italiano montagna (Eim) le cui funzioni e risorse sono assegnate al Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del consiglio dei ministri;
- L'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero dell'Interno;
- L'Istituto per la promozione industriale (Ipi) le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico;
- Centro di formazione in economia e politica dello sviluppo rurale le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per le politiche agricole e forestali;

- Comitato italiano per il collegamento tra il governo e la Fao le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per le politiche agricole e forestali;
- Ente teatrale italiano le cui funzioni e risorse sono assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali.

La data di trasferimento del personale è indicata nel DL 78/2010 o nei decreti di natura non regolamentare, emanati dai ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, che possono stabilire, tra l'altro, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

In particolare le date di passaggio finora accertate sono:

- il 1° gennaio 2011 per il personale già dipendente dall'Istituto di studi ed analisi economica (Isae) trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze (DM 23 dicembre 2010);
- il 1° dicembre 2010 per il personale già dipendente dall'Ente italiano montagna (Eim) trasferito al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm 30 novembre 2010).

Per le altre amministrazioni si farà riferimento alle date indicate nei decreti prima richiamati e, qualora non rechino indicazioni in tal senso, si farà riferimento alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 (31 maggio 2010).

Le amministrazioni subentranti, iscritte all'Istituto, provvedono a determinare l'ammontare lordo del trattamento di fine servizio o fine rapporto, maturato alla data del trasferimento indicata nei decreti, e a versarlo all'Inpdap. Si ricorda che l'importo delle rivalutazioni del Tfr, di cui al comma 4 dell'art. 2120 del codice civile, deve essere al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%.

Il trasferimento della prestazione maturata deve avvenire mediante:

- compilazione ed invio di apposito prospetto analitico (vedi allegati 1 e 2) alla sede Inpdap nel cui territorio di competenza opera l'amministrazione subentrante ovvero il suo ufficio di servizio che gestisce il rapporto giuridico ed economico del dipendente;
- versamento dell'importo lordo della prestazione maturata sul conto corrente facente capo alla gestione ex Enpas, indicato dalla direzione provinciale Inpdap competente per territorio; il versamento sarà accompagnato dalla indicazione del nome, del cognome, del codice fiscale dell'iscritto e dalla causale "trasferimento prestazione fine servizio maturata per soppressione ....(Nome ente) " (Esempio: "Mario Rossi XXXXXXXX – trasferimento prestazione fine servizio maturata per soppressione Isae").

Dalla data di trasferimento del personale dell'ente soppresso, l'amministrazione subentrante deve provvedere a versare all'Inpdap la contribuzione anche ai fini Tfs/Tfr.

## **2. Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti iscritti ad enti non iscritti all'Inpdap**

Rientra in questa fattispecie l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl) le cui funzioni e risorse sono state assegnate all'Inail, non iscritto all'Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto.

Il personale Ispesl transitato all'Inail non è più iscritto all'Inpdap dal 31 maggio 2010. Da tale data, che coincide con l'entrata in vigore del DL 78/2010, hanno effetto, infatti, sia la soppressione dell'ente sia il trasferimento delle sue funzioni all'amministrazione subentrante. Pertanto il 30 maggio 2010 è l'ultimo giorno di iscrizione all'Inpdap da considerare per la quantificazione del maturato Tfs/Tfr.

Le strutture ex Ispesl dell'Inail faranno pervenire alle sedi Inpdap territorialmente competenti in relazione ai singoli uffici e strutture di servizio del personale del soppresso ente, i dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei Tfs/Tfr maturati dai dipendenti transitati, rispettivamente mediante il modello PA04 o il modello Tfr1 .

Le Sedi Inpdap competenti devono procedere a:

- quantificare, sulla base dei dati ricevuti, l'importo lordo dei Tfs o Tfr maturati dai dipendenti interessati;
- versare all'Inail le prestazioni maturate sul c/c intestato all'Inail che sarà fornito con apposita comunicazione;
- trasmettere il prospetto di liquidazione della prestazione, maturata e versata, alla Direzione Generale Inail – Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico – Piazzale Pastore 6 – 00144 Roma, nonché, in copia pdf, all'indirizzo e-mail [dcrisorseumane@inail.it](mailto:dcrisorseumane@inail.it) e all'indirizzo PEC [dcrisorseumane@postacert.inail.it](mailto:dcrisorseumane@postacert.inail.it);
- trasmettere copia pdf del prospetto di liquidazione anche al competente ufficio III Tfs, Tfr e previdenza complementare della scrivente direzione centrale previdenza, inviandolo in posta elettronica ai seguenti indirizzi e mail:  
[dcfineservuff3@inpdap.gov.it](mailto:dcfineservuff3@inpdap.gov.it)  
[Schiaravalloti@inpdap.gov.it](mailto:Schiaravalloti@inpdap.gov.it)  
[mformato@inpdap.gov.it](mailto:mformato@inpdap.gov.it)

Nell'ambito di queste operazioni, da concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricezione dei modelli PA04 o TFR1, sarà data priorità alle liquidazioni relative al personale già cessato o prossimo alla cessazione dal servizio; in ogni caso il trasferimento del maturato e gli adempimenti amministrativi dovranno essere definiti con la massima tempestività possibile.

Si precisa che, al fine della valutazione dell'anzianità utile complessiva maturata presso la gestione ex Enpas, le eventuali domande di riscatto possono essere prese in considerazione solo se presentate anteriormente alla data di passaggio all'Inail (31 maggio 2010).

Le sedi Inpdap non lavoreranno e restituiranno all'Inail, all'indirizzo e-mail [inaildatiispesl@inail.it](mailto:inaildatiispesl@inail.it), copia pdf dei modelli PA04 e TFR 1 pervenuti e relativi a cessazioni successive al 30 maggio 2010. Per questi casi le strutture ex Ispesl dell'Inail dovranno rielaborare i modelli PA04 o TFR1 con i dati giuridici ed economici fermi alla data del 30 maggio 2010 per consentire solo il trasferimento del maturato e non la liquidazione della prestazione ai lavoratori.

#### *TFS e TFR già pagati*

Le pratiche di Tfs e Tfr eventualmente già liquidate dalle Sedi Inpdap a favore degli ex iscritti cessati dal servizio in data successiva a quella del trasferimento all'Inail dovranno essere riliquidate ponendo come data finale il 30 maggio 2010. Gli eventuali importi negativi lordi scaturenti dalle suddette riliquidazioni non costituiranno oggetto di azioni di rivalsa nei confronti degli iscritti da parte delle sedi provinciali Inpdap che dovranno, invece, trasmettere:

- all'Inail (all'Ufficio Trattamento Economico della Direzione centrale risorse umane, presso gli indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica e Pec sopra indicati) il prospetto della prima liquidazione (somma lorda e netta) già corrisposta all'interessato nonché il prospetto della riliquidazione calcolata (lorda), anche mediante invio di file in formato pdf;
- all'ufficio III Tfs, Tfr, Asv e previdenza complementare il prospetto di riliquidazione in formato pdf agli indirizzi sopra indicati.

D'intesa con la competente direzione centrale entrate e posizione assicurativa, la scrivente direzione provvederà a conguagliare gli importi di queste riliquidazioni con i contributi per la gestione ex Enpas versati in più e che andranno restituiti all'Inail.

L'Inail riliquiderà al dipendente la corretta prestazione (indennità di anzianità ovvero Tfr) provvedendo agli eventuali conguagli fiscali.

Nell'ipotesi in cui le prestazioni relative a cessazioni successive al 30 maggio 2010, erroneamente trasmesse all'Inpdap e liquidate dall'istituto, fossero soggette a rateizzazione, le sedi Inpdap:

- procederanno ad un calcolo della riliquidazione con data cessazione al 30 maggio;
- trasmetteranno all'Inail (all'Ufficio Trattamento Economico della Direzione centrale risorse umane, presso gli indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica e Pec sopra indicati) il prospetto della prestazione lorda ricalcolata nonché il prospetto della prima liquidazione pagata all'interessato;
- trasferiranno all'Inail il maturato lordo detratto il lordo già liquidato come prima rata all'iscritto;
- trasmetteranno all'ufficio III Tfs, Tfr, Asv e previdenza complementare agli indirizzi e con le modalità sopra indicati i prospetti della prima liquidazione e della riliquidazione e del maturato trasferito.

L'Inail provvederà a liquidare le successive rate dell'indennità di anzianità tenendo conto di quanto già percepito dal lavoratore in occasione della prima rata liquidata dall'Inpdap.

#### *Pagamento dei riscatti e rimborso dei prestiti*

Qualora i dipendenti transitati avessero in corso piani di ammortamento per il rimborso di prestiti già erogati ai dipendenti trasferiti o per il pagamento rateale di oneri di riscatto di periodi o servizi valutabili ai fini Tfs e o Tfr, l'Inail provvederà alle relative trattenute ed al loro versamento all'Inpdap.

In particolare:

- il versamento delle trattenute per rimborso prestiti dovrà essere effettuato sui ccp 50432996 - 50432921, secondo le modalità indicate nella nota prot. 1447/D.G. del 5/5/2004, pubblicata sul sito *internet* dell'INPDAP alla sezione Credito (Strumenti - Gestione rate di Credito);
- Il versamento delle trattenute per il pagamento delle rate relative ai piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni dovrà essere effettuato, attraverso il canale F24, utilizzando le apposite causali pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate;
- Le informazioni relative ai soggetti cui il versamento si riferisce e l'importo delle singole rate potranno essere comunicate dall'ente versante attraverso la compilazione dei quadri F1 della DMA, ovvero, se l'ente non è obbligato alla trasmissione della DMA, attraverso l'invio alla sede provinciale Inpdap competente di un elenco nominativo contenente dette informazioni. In questa seconda ipotesi la sede avrà cura di implementare un file Excel con le informazioni di dettaglio relative alle singole riscossioni, in modo da consentire la successiva acquisizione informatizzata delle stesse ai fini dello scomputo.

Con riferimento ai dipendenti che avessero già risolto il rapporto di lavoro nel momento in cui la sede Inpdap provvederà a calcolare il maturato lordo al 30 maggio 2010, l'eventuale residuo debito per riscatti o per prestiti deve essere calcolato alla medesima data e trattenuto dall'importo lordo da versare all'Inail. In questo caso devono essere comunicati all'Inail l'ammontare della somma trattenuta ed il motivo di tale trattenuta, affinché l'Inail provveda a sua volta a trattenere tale somma sull'indennità di fine lavoro spettante all'interessato

A decorrere dal 31 maggio 2010 cessa la contribuzione alla gestione ex Enpas dell'Inpdap con riferimento ai trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

\*\*\*\*

Si ribadisce che le indicazioni fornite riguardano esclusivamente i trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

La presente nota è diramata d'intesa con la Direzione centrale credito e welfare e la Direzione centrale entrate e posizione assicurativa.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Giorgio Fiorino

